

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Demolizione di case lesionate e costruzione di casette asismiche nel comune di Cerchio (l'Aquila). (4562)	29885	LOZZA: Graduatoria del concorso magistrale B. 6 bandito nel 1947. (5517)	29892
ALMIRANTE: Sdoppiamento di classi elementari nel comune di Calopezzati. (5533)	29885	LOZZA e TORRETTA: Stanziamenti a favore della scuola sui fondi E. R. P. per l'anno scolastico 1950-51. (5576) . .	29892
BARONTINI: Motivazione del provvedimento disciplinare a carico di operai dell'arsenale militare di La Spezia. (5481)	29885	MAZZA ED ALTRI: Approvvigionamento e prezzi della banda stagnata. (4465) .	29893
CAPALOZZA: Pellicole radiografiche. (4792)	29886	MONTICELLI: Assistenza protetica ed ospedaliera ai mutilati per servizio. (5732)	29893
CLOCCHIATTI: Incidenti verificatisi nella centrale S.N.A.M. di Piacenza. (5314)	29886	MORO: Concessione del titolo di abilitazione agli insegnanti che risultano iscritti alle università prima della entrata in vigore del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. (5519)	29894
COLITTO: Costruzione di un pozzo nell'abitato del comune di Ferrazzano (Campobasso). (5466)	29887	PETRONE: Sistemazione dei fiumi in Italia. (4759)	29894
COLITTO: Mutuo richiesto dal comune di Spinete (Campobasso). (5700)	29887	POLANO: Provvedimenti a favore degli insegnanti fuori ruolo e in servizio presso le amministrazioni statali. (5672)	29895
COLITTO: Pagamento degli assegni agli allievi dei corsi di specializzazione di Larino (Campobasso). (5716)	29887	PRETI: Giuramento dei professori della scuola media. (4140)	29895
CUTTITTA: Assunzione in servizio dei vincitori del concorso a procuratore delle imposte dirette espletato nel 1947. (5521)	29887	RESCIGNO: Sistemazione di bidelli supplenti in servizio e di quelli vincitori del concorso del 1947. (5493)	29895
D'AMORE: Provvedimenti economici a favore dei commissari di leva. (5531) .	29888	SAIJA: Assegnazione di case ai lavoratori del comune di Capo d'Orlando (Messina) costruiti dall'INA-CASA. (5523)	29896
FASSINA: Demolizione del vecchio ponte ferroviario sul Ticino (Pavia). (5561)	29888	SAMMARTINO: Esenzione dall'imposta fondiaria ai comuni distrutti dalla guerra in provincia dell'Aquila. (5299) . .	29896
FODERARO: Distribuzione fondi E. R. P. per l'incremento turistico della Calabria. (5394)	29889	SAMMARTINO: Sistemazione della strada statale 85. (5564)	29897
FODERARO: Riconoscimento dell'idoneità ai maestri elementari vincitori dell'ultimo concorso. (5730)	29889	SCOTTI: ALESSANDRO Provvedimenti per le zone agricole colpite dalle avversità naturali ed atmosferiche (Concessioni di esenzioni fiscali). (5527) . .	29897
GRIFONE: Nuove tabelle per contributi unificati con effetto retroattivo per le annate 1949 e 1950 emesse dall'ufficio di Napoli. (5651)	29890		
LACONI: Provvedimenti per opere pubbliche nel comune di Gesico (Cagliari). (5429)	29890		
LOZZA ED ALTRI: Rivendicazioni da parte dell'Associazione nazionale professori universitari. (5123)	29891		

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza delle dolorose condizioni in cui versa l'abitato di Cerchio (L'Aquila), ove necessita: demolire e sgomberare i ruderi delle abitazioni distrutte fin dal terremoto del 1915 e che di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

vengono ogni giorno più pericolose per gli abitanti; riparare tre gruppi di casette esismiche costruite nel 1915 e che risentono del logorio del tempo; costruzione di padiglioni asismici fuori dell'abitato; riparare le condutture degli acquedotti e delle fognature interne che cadono in rovina; ampliare il cimitero, per i quali lavori fu fatto a suo tempo un progetto, rimasto inavaso, e se intenda provvedere in merito ». (4562).

RISPOSTA. — « I lavori di demolizione e di sgombero delle macerie in dipendenza del terremoto del 1915 devono essere eseguiti a cura dei proprietari degli immobili ricostruiti in altri siti, i quali al momento della effettuata ricostruzione hanno percepito il relativo contributo. Il Ministero dei lavori pubblici potrebbe intervenire disponendo l'esecuzione dei lavori stessi quando fosse direttamente minacciata l'incolumità pubblica e i privati obbligati non intendessero provvedere. In tal caso, ove fosse provata la incuria e la responsabilità di cui trattasi l'Amministrazione avrebbe facoltà di rivalsa nei confronti del danno emergente.

Per provvedere al graduale sbaraccamento del detto comune e per la costruzione di padiglioni asismici è stata autorizzata la compilazione del progetto di un primo lotto di alloggi popolari. Appena l'elaborato sarà stato presentato a questo Ministero sarà provveduto alla sua approvazione ed al finanziamento della spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, in relazione alla situazione dei fondi. Si terrà inoltre presente l'ulteriore fabbisogno di alloggi nel comune di Cerchio nell'esercizio finanziario 1951-52 in sede di riporto del fondo di 2 miliardi stanziato con la legge 29 luglio 1949, n. 531, riguardante lo sbaraccamento delle zone colpite dai terremoti del 1908 e 1915 in relazione, naturalmente, alle necessità più urgenti degli altri comuni baraccati della provincia di Aquila.

« Per la riparazione invece dei danni causati dalla guerra alle casette esismiche, costruite in seguito al terremoto stesso, si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento di tre lotti di lavori per un importo di circa lire 11 milioni, lavori che quasi per la totalità sono stati già eseguiti. È allo studio attualmente la possibilità di provvedere al finanziamento di altri tre lotti di lavori di riparazioni di altre case danneggiate dalla guerra per un importo di altri 8 milioni. Tale finanziamento è evidentemente subordinato alla disponibilità, purtroppo modesta, dei fondi relativi.

Nei riguardi del cimitero furono pure autorizzati lavori di riparazione di danni di guerra per lire 5 milioni. Essi sono attualmente in corso di esecuzione. Nello stesso comune si è, infine, provveduto coi fondi speciali a sollievo della disoccupazione (decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 517) alla costruzione di fognature per l'importo di circa 7 milioni ed alla riparazione dell'acquedotto nel tratto sorgenti del Masciano per lire 4 milioni. Agli ulteriori lavori di completamento delle fognature, dell'acquedotto, di sistemazione delle strade interne e di ampliamento del cimitero, lavori che non dipendono da danni di guerra, questo Ministero non può provvedere essendo ormai esaurita ogni disponibilità sulle speciali assegnazioni per la disoccupazione. Il comune stesso potrà però avvalersi, ove lo creda, dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589. Occorre presentare apposita domanda, che sarà tenuta presente nella formazione dei prossimi programmi esecutivi ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se intenda provvedere per il prossimo anno scolastico allo sdoppiamento della III classe elementare del comune di Calopezzati, la quale avrà circa 65 alunni, e alla separazione delle classi IV e V, promiscue e con una popolazione scolastica di circa 70 allievi, giusta le disposizioni degli articoli 65 e 68 del testo unico e 102 del regolamento generale e secondo le assicurazioni date all'interrogante in data 6 dicembre 1950 ». (5533).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha provveduto a segnalare al provveditore agli studi di Cosenza la richiesta relativa allo sdoppiamento della III classe elementare del comune di Calopezzati, affinché egli ne tenga conto in sede di revisione annuale dell'organico dei posti di ruolo in quella provincia ».

Il Ministro: GONELLA.

BARONTINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere il motivo per cui agli operai dell'arsenale militare di La Spezia e degli altri stabilimenti militari della marina militare che hanno scioperato il 18 gennaio 1951 e che sono stati puniti con 5 giorni di sospensione, è stata inflitta la suddetta punizione con la seguente motivazione apparsa sull'ordine del giorno del comando base navale di La Spezia: Per assenza arbitraria — mentre nella lettera personale, a firma del comando ar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

senale, consegnata agli operai che hanno scioperato, la motivazione era: Sospeso dal lavoro per aver partecipato allo sciopero del 18 gennaio in occasione della venuta in Italia del generale Eisenhower ». (5481).

RISPOSTA. — « La motivazione di « assenza arbitraria » posta a base della punizione non è altro che l'arbitraria astensione dal lavoro, secondo l'espressione usata nelle norme vigenti in materia (articolo 121, 122 del regolamento generale sui salariati). Pertanto, dato il fatto commesso dal personale in questione, tra la motivazione del provvedimento di sospensione dal lavoro prima del procedimento disciplinare (fatto costituente l'infrazione) e la motivazione della punizione disciplinare adottata, non si riscontra alcuna discordanza o contraddizione, ma soltanto una diversità di motivazione imposta dalla differente natura dei due provvedimenti ».

Il Ministro: PACCIARDI.

CAPALOZZA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se gli consti che è pressoché introvabile nel mercato nazionale la pellicola radiografica, con gravissime conseguenze, e quali urgenti provvedimenti intenda di prendere in proposito ». (4792).

RISPOSTA. — « Nessuna segnalazione di carenza di pellicole radiografiche è mai pervenuta a questo Alto Commissariato, né da parte dei dipendenti uffici sanitari provinciali, né da parte di enti ospedalieri. Questo ufficio non ha avuto, pertanto, alcun motivo di intervenire nella questione. Si può comunque precisare che l'approvvigionamento di pellicole radiografiche sul mercato italiano, viene effettuato, per la maggior parte, dall'industria nazionale e, per quantitativi veramente minimi, mediante importazioni effettuate dall'estero in base ai vigenti accordi commerciali. Alla fine del 1950 detto mercato si è mantenuto normale, risulta che nei primi mesi del corrente anno si è verificata una lieve contrazione nel commercio di tale prodotto, determinatasi, verosimilmente, per l'incerta situazione internazionale e per il timore di possibili rialzi di prezzi che hanno indotto gli Istituti radiologici a costituire delle riserve superiori al proprio fabbisogno normale. Tale maggiore richiesta è stata soddisfatta agevolmente e senza maggiorazione di prezzi, dalla « Ferrania », unica azienda nazionale, con l'immediato progressivo aumento della sua produzione, che ha raggiunto una media di 25.000

ventine al mese. È stato possibile così evitare una vera e propria carenza del prodotto in parola e l'adozione da parte di questo Alto Commissariato, di provvedimenti che non avrebbero trovato una reale giustificazione. La capacità produttiva dell'industria nazionale è tale da poter far fronte a richieste anche in aumento del mercato italiano, non risultando che vi sia deficienza delle materie prime occorrenti alla fabbricazione delle pellicole radiografiche.

« Premesso quanto sopra, questo ufficio è pertanto in grado di assicurare che la situazione del mercato delle pellicole radiografiche non desta, comunque, preoccupazione ».

L'Alto Commissario: COTELLESA.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se è al corrente dei gravi incidenti verificatisi per due volte in pochi giorni in questi ultimi tempi nella centrale SNAM di Piacenza, sita in via Millo, 21, incidenti che hanno provocato danni gravi a numerosi lavoratori rimasti ustionati in uno scoppio, e grave panico nella popolazione dei quartieri adiacenti. Se non ritenga doveroso intervenire presso la ditta che gestisce la centrale di compressione del gas metano per i motivi qui di seguito elencati e che rappresentano un potenziale e immediato pericolo permanente:

1°) il fatto che detta centrale sia costruita nelle immediate vicinanze di abitazioni civili, due quartieri popolari, una scuola e una chiesa;

2°) l'accresciuto pericolo per l'installazione effettuata nella centrale stessa di un grande deposito di benzina interrato, con movimento esterno di carico e scarico quotidiano;

3°) la disposizione dei capannoni per la produzione, troppo vicini uno all'altro e non rispondenti pertanto all'esigenza dell'aumentata capacità produttiva dello stabilimento, relativa al crescente sviluppo della metanizzazione delle industrie e dei mezzi di trasporto della zona.

« Considerando tale ordine di fatti, tenuto conto che il gas metano è un prodotto combustibile e a volte, per determinate circostanze, esso diventa materia esplosiva; inoltre, prendendo atto della richiesta dei lavoratori addetti alla centrale, i quali reclamano un maggior sistema di sicurezza nell'ambito del proprio lavoro, si rende assolutamente necessario, ai fini della sicurezza pubblica: trattamento adeguato nel processo produttivo del prodotto

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

citato secondo i più moderni criteri di lavorazione; urgente intervento del Ministero competente per la immediata costruzione di una nuova centrale lontana dai centri abitati, in sostituzione della predetta esistente; adozione, nel frattempo, di tutte le misure atte ad impedire ulteriori incidenti in attesa della nuova sistemazione prospettata ». (5314).

RISPOSTA. — « Gli incidenti lamentati sono attribuiti a deprecati errori di manovra delle valvole dei motocompressori da parte degli operai addetti. In qualsiasi stabilimento possono verificarsi dolorosi eventi del genere, con maggiore facilità e con conseguenze di più vasta portata per la sicurezza del personale tali eventi possono accadere in centrali di compressione di un gas come il metano, che, qualora venga a contatto di una qualsiasi fonte di accensione, diviene miscela infiammabile ed anche esplosiva. I due incidenti non possono che ascrivere a quelle tristi fatalità che accompagnano i lavori più pericolosi e delicati.

« Quanto alle misure di sicurezza da imporre per evitare il ripetersi di incidenti come quelli lamentati, in relazione anche alla ubicazione della centrale rispetto all'aggregato urbano di Piacenza, è da tenere presente che presso questo Ministero sono in corso di predisposizione le norme di sicurezza relative alla costruzione ed all'esercizio delle centrali di compressione del gas naturale; settore, questo, che, essendo sorto solo con la passata guerra, non è stato soggetto ancora a disciplina legislativa. Una misura radicale come quella proposta per il trasferimento della centrale della SNAM lontano dai centri abitati potrà essere adottata qualora sia riconosciuta necessaria dagli organi di studio che si occupano del problema.

« Pur tuttavia, in attesa della prevista disciplina di settore, ove ritenuto necessario, in relazione alle risultanze, anche non definitive, degli accertamenti in corso, saranno prescritte misure di sicurezza provvisorie dirette a conseguire una più opportuna dislocazione delle varie installazioni della centrale e la eliminazione di talune cause che hanno potuto determinare il verificarsi degli incidenti lamentati, o provocarne degli altri ».

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire di nuovo a favore del piccolo comune di Ferrazzano (Campobasso) perché si possa provve-

dere alla costruzione di un pozzo alla periferia dell'abitato ed alla sistemazione delle fontane ». (5466).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato, già a conoscenza delle necessità del comune di Ferrazzano, fa presente di aver erogato un contributo di lire 300 mila in data 5 agosto 1950 ed uno di lire 200 mila nell'aprile 1951, per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico di quell'abitato.

« Premesso quanto sopra, non è possibile, date le limitate disponibilità di bilancio, concedere ulteriori contributi per tale scopo ».

L'Alto Commissario: COTELLESA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta di mutuo, formulata dal comune di Spinetè (Campobasso) per la costruzione di un edificio scolastico, del quale detto comune ha assoluto bisogno ». (5700).

RISPOSTA. — « Alla Cassa depositi e prestiti non risulta pervenuta alcuna richiesta di mutuo per la costruzione d'un edificio scolastico formulata dal comune di Spinetè (Campobasso) ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'invio a Larino (Campobasso) delle somme occorrenti per il pagamento di quanto è dovuto agli allievi dei corsi di specializzazione per marmisti, cementisti, stuccatori, intagliatori del legno, gestiti dalla scuola di avviamento professionale di detta città ». (5716).

RISPOSTA. — « Questo Ministero fin dal 19 giugno ultimo scorso ha provveduto ad emettere due mandati, rispettivamente di lire 197.425 e di lire 178.805, a favore della scuola di avviamento professionale di Larino, a saldo delle spese di gestione e per trattamento allievi sostenute da quella scuola per lo svolgimento di due corsi di addestramento professionale per disoccupati, uno dei quali per marmisti, cementisti e stuccatori, e l'altro per intagliatori del legno ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CUTTITTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per i quali non sono stati ancora assunti in servizio i vincitori del concorso per titoli a 170 posti di pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

curatore alle imposte dirette, bandito con la *Gazzetta ufficiale* n. 232, del 12 ottobre 1946, ed espletato fin dal 1947 ». (5521).

RISPOSTA. — « Il concorso per titoli a 175 (e non a 170) posti di procuratore delle imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 ottobre 1946, n. 232, fu espletato con decreto ministeriale del 26 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1949, registro 14, foglio 369. I vincitori del concorso furono nominati con decreto ministeriale del 16 novembre 1949 e furono immessi in servizio a decorrere dal 16 gennaio 1950. Non si poté procedere alla nomina, trattandosi di concorso riservato ai reduci, di diciotto vincitori, i quali non produssero o dichiararono di non poter produrre la dichiarazione integrativa prevista per i combattenti, in relazione all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'esercito. Al posto dei predetti diciotto vincitori furono nominati ed immessi in servizio altrettanti candidati, idonei nel concorso ».

Il Ministro: VANONI.

D'AMORE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti reputa necessari adottare nei riguardi dei commissari di leva — ruolo ordinario — i quali, dopo reiterati reclami, hanno avuto il riconoscimento del diritto a percepire la « indennità giornaliera di lire 100 » di cui all'articolo 4 del decreto presidenziale 11 settembre 1950, n. 807, mentre tuttora viene negato l'adeguamento di cui al susseguente articolo 6 del detto decreto, il quale statuisce che il calcolo sia basato su tutti i compensi goduti, in modo da superare l'indennità di funzione e compensi per lavoro straordinario, già acquisiti dagli altri impiegati civili. Quanto sopra anche e principalmente sulla considerazione che la direzione generale servizi di commissariato ed amministrativi ha, da tempo remoto, in correlazione alle disposizioni emanate per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, ordinato il divieto di corrispondere ai commissari di leva — ruolo ordinario — il compenso del lavoro straordinario ». (5531).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione sopra trascritta, si comunica che quanto richiesto ha già trovato attuazione da parte di questo Ministero. Infatti l'indennità giornaliera sostitutiva della razione viveri, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, viene da tempo corrisposta ai commissari di leva alle stesse condizioni previste per tutto il personale militare (circolari n. 01000/A.I.E. e n. 02000/A.I.E. in data, rispettivamente, 1° agosto e 1° dicembre 1950), l'assegno integrativo previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 807, viene corrisposto, dal 1° luglio 1949, ai commissari di leva alle medesime condizioni del rimanente personale militare. La misura di tale assegno integrativo è quella inerente al grado militare rivestito dai commissari di leva al momento in cui furono trasferiti in detto ruolo. Ciò in applicazione dell'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1935, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936, n. 89, in base al quale gli ufficiali trasferiti nel ruolo dei commissari di leva conservano, per tutto il tempo del servizio, le competenze del grado militare rivestito al momento del passaggio in tale ruolo, fatta eccezione per lo stipendio, che può raggiungere il massimo del grado immediatamente superiore ».

Il Ministro: PACCIARDI.

FASSINA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, mentre ancora si attende la demolizione dei resti del vecchio ponte ferroviario sul Ticino a Pavia, non si provveda, malgrado le ripetute richieste e proteste, a sgomberare almeno una arcata dalle macerie che rendono molto pericolosa la navigazione. L'esistenza di tali detriti provoca quasi settimanalmente rovesciamenti di barche e per tale ragione sin dallo scorso anno le locali società di canottaggio hanno ripetutamente segnalato il pericolo di incidenti mortali. L'interrogante fa presente che durante a stagione estiva la zona immediatamente a monte del ponte ferroviario viene utilizzata per i bagni e di conseguenza il traffico di barche a remi è particolarmente intenso ». (5561).

RISPOSTA. — « I lavori per lo sgombero dell'alveo del Ticino dai relitti del vecchio ponte e per la demolizione delle pile del ponte stesso sono stati già appaltati dalla ditta SACOP di Milano che però, ad evitare possibili incidenti agli operai, non ha potuto e non può iniziare i lavori sotto le travate metalliche che servirono per l'attraversamento provvisorio, fino a che l'impresa Romaro, che ha in corso la rimozione delle dette travate, non abbia provveduto almeno in parte a tale rimozione. D'altra parte non è stato possibile far precedere lo sgombero dell'alveo alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

asportazione delle travate perché il detto sgombero richiede, per rompere i grossi blocchi di muratura, il brillamento di mine, che possono mettere in serio pericolo la stabilità delle pile le cui condizioni sono così precarie, che, indipendentemente dalle distruzioni causate dalla guerra, era stata già prevista la costruzione del nuovo ponte.

« Pertanto, sono state date disposizioni alla sezione lavori di Milano delle ferrovie dello Stato, perché la ditta Romaro, che ha iniziato la rimozione delle travate il giorno 12 giugno 1950, intensifichi il lavoro, in modo che lo sgombero dei relitti dalle varie luci del vecchio ponte possa avvenire con la massima possibile sollecitudine, non appena siano state tolte d'opera le sovrastanti travate ».

Il Ministro: MALVESTITI.

FODERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni per le quali nella distribuzione dei fondi E.R.P. per l'incremento turistico sono stati assegnati alla Calabria soltanto 13 milioni, mentre le altre regioni — meno bisognose — hanno avuto assegnazioni di gran lunga superiori; così la Liguria che ha ottenuto 436 milioni, il Piemonte 332 milioni, la Lombardia 181 milioni; il Veneto, Trentino ed Alto Adige 468 milioni, la Toscana 489 milioni, l'Emilia e Romagna 452 milioni ». (5394).

RISPOSTA. — « Sul fondo di lire 8 miliardi di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 481, sono stati assegnati sino ad oggi per la Calabria mutui al 2 per cento annuo di interesse per lire 64 milioni e contributi straordinari per lire 3 milioni e 100 mila lire. Il dettaglio delle assegnazioni per provincia risulta dalla allegata tabella. I fondi E.R.P. sono stati assegnati, su proposta della commissione interministeriale funzionante ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge e secondo i criteri suggeriti dall'E.C.A., la quale si riserva di dare il nulla osta vagliando ogni singolo progetto alla stregua di orientamenti di carattere nazionale, senza riguardo a ripartizioni territoriali (province-regioni). In varie precedenti risposte orali date alla Camera ed al Senato si chiarì ampiamente tali concetti e, per quanto riguarda la Calabria, fu risposto sull'argomento all'onorevole Greco lo scorso autunno.

« La necessità di ricostruire, rimodernare, migliorare e ampliare gli alberghi italiani nei centri principali, con le limitate disponibilità di fondi messe in relazione alle domande pervenute si è reso possibile sino ad

oggi finanziarie soltanto un numero piuttosto esiguo di progetti concernenti località di preminente interesse turistico. Tali assegnazioni comunque sono state disposte con l'osservanza di quanto prescrive la suaccennata legge circa la ripartizione degli anzidetti fondi assegnazioni nella misura del 35 per cento per l'Italia centro-settentrionale e del 65 per cento per il Meridione. Vari progetti approvati dalla commissione e dell'ECA, ai fini della concessione del finanziamento, non sono stati eseguiti dagli interessati che vi hanno rinunciato o non si sono più curati di darvi corso ».

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

Calabria. — Contributi e mutui assegnati (legge 29 luglio 1949, n. 481):

	Mutuo	Contributo straordinario
	—	—
Catanzaro:		
« Villaggio Mancuso » Alb. « Palme »	10.000.000	1.800.000
Cosenza:		
« Praia a Mare »		
« C.I.A.T.S.A. » . .	30.000.000	—
Reggio Calabria:		
« Miramare » . . .	24.000.000	1.300.000
TOTALI . . .	64.000.000	3.100.000

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se intenda riconoscere l'idoneità dei maestri elementari che, nell'ultimo concorso nazionale, abbiano riportato una votazione non inferiore a 96/175. Nel caso di impossibilità di tale riconoscimento, se non ritenga attribuire ai promossi punti 11, ai fini degli incarichi provvisori e un determinato punteggio ai fini del prossimo concorso magistrale. Tale provvedimento eliminerebbe lo stato d'inferiorità in cui trovasi la categoria in oggetto, nei confronti di quei candidati che — con pari o inferiore valutazione d'esame — risultano vincitori o idonei per titoli non culturali ». (5730).

RISPOSTA. — « Conseguo l'idoneità nei concorsi magistrali il candidato che raggiunga almeno la votazione di 105/175; conseguo, invece, la semplice sufficienza il candidato che raggiunga almeno la votazione di 96/175. Ciò

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

posto è evidente che non è possibile attribuire ai promossi un beneficio riservato solo agli idonei, a coloro, cioè, che hanno conseguito un punteggio più elevato. La proposta avanzata in via subordinata può ritenersi superata dalle disposizioni che il Ministero ha emanato fin dall'11 aprile 1951 con l'ordinanza n. 4737/24 sugli incarichi provvisori e le supplenze nelle scuole elementari. Infatti ai sensi del numero 6 della lettera A della tabella allegata alla ordinanza coloro che abbiano conseguito un risultato positivo nei concorsi magistrali avranno diritto ad un punteggio supplementare che va da un minimo di 11 a un massimo di 15 punti ».

Il Ministro: SEGNI.

GRIFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per costringere l'Ufficio dei contributi unificati di Napoli a dare esecuzione, con effetto retroattivo per le annate 1949 e 1950, alle nuove tabelle ettaro-coltura da tempo approvate dalla commissione provinciale di Napoli, e ratificate dalla commissione centrale e dal Ministero, tabelle che, per l'inammissibile e colpevole operato dell'ufficio di Napoli, non trovano modo di essere applicate con grave danno per numerosissimi coltivatori oberati da ingiusti contributi ». (5651).

RISPOSTA. — « La questione relativa alla determinazione e riscossione dei contributi agricoli nella provincia di Napoli ha già formato oggetto di attento esame da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Effettivamente la commissione provinciale di Napoli per i contributi unificati ebbe a fissare, nel settembre dello scorso anno, nuovi criteri per l'applicazione dei contributi stessi, adottando particolari agevolazioni a favore dei coltivatori diretti, soprattutto per quanto riguarda l'accertamento del presunto impiego di mano d'opera bracciantile in lavori a carattere stagionale. Le agevolazioni consistevano nell'esonero dall'obbligo della contribuzione delle aziende a conduzione familiare di limitata superficie, e nella determinazione delle suddette giornate di lavoro a carattere stagionale non più in base a un coefficiente fisso per ettaro-superficie, ma in base a coefficienti diversi per ettaro coltura e in misura inversamente proporzionale alla disponibilità di mano d'opera familiare.

« L'ufficio provinciale di Napoli dei contributi unificati che alla data del settembre 1950 aveva già approntato gli elenchi delle ditte

soggette al pagamento dei contributi dell'anno 1951, provvede a depennare dagli elenchi stessi le ditte coltivatrici dirette di fondi di limitata superficie, dando così tempestiva applicazione ad uno dei più importanti provvedimenti adottati dalla commissione provinciale, e cioè quello di esonerare dalla contribuzione le ditte che presumibilmente non ricorrono ad assunzione di mano d'opera avventizia neanche per i cosiddetti lavori di punta. Circa 30.000 ditte sono state così eliminate dai ruoli a partire dall'anno 1951. Per le rimanenti ditte, l'ufficio ha iniziato da tempo la revisione delle singole posizioni contributive, in base alle risultanze dei rilievi catastali per quanto riguarda l'accertamento delle colture, ed in base alle situazioni anagrafiche per quanto riguarda l'accertamento delle disponibilità di mano d'opera familiare.

« Il suddetto lavoro è tuttora in corso e sarà completato prima della formazione dei ruoli del 1952. È avvenuto però che nel corso del corrente anno molte ditte coltivatrici dirette (circa 6000) hanno presentato domanda di esonero del pagamento dei contributi, ritenendo di non essere assoggettabili ad alcuna tassazione per effetto dei nuovi criteri di determinazione delle giornate per lavori stagionali. Tali domande non potevano, per ovvi motivi, formare oggetto di particolare esame durante i lavori di revisione della posizione contributiva di tutte le ditte della provincia, né d'altra parte, la semplice richiesta dell'interessato poteva essere motivo sufficiente per un provvedimento, a carattere individuale, della sospensione della riscossione. Tuttavia questo Ministero, al fine di venire incontro alla categoria dei coltivatori diretti della provincia di Napoli, ha ritenuto opportuno sospendere, a partire dalla rata di agosto 1951, la riscossione dei contributi a carico delle aziende a conduzione familiare che figurano tassate nel 1951 sole per giornate di lavoro a carattere stagionale, fermo restando il pagamento già effettuato alla scadenza delle precedenti rate, da conguagliarsi — ad accertamento ultimato — col reale obbligo contributivo delle singole ditte. In tal senso sono state già impartite istruzioni all'ufficio provinciale dei contributi unificati di Napoli, dando nel contempo notizia agli interessati a mezzo della stampa, del provvedimento adottato ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LACONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se gli sia noto lo stato di abbandono in cui trovasi il comune di Ge-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

sico (Cagliari) ove non si fanno opere pubbliche di qualche rilievo dal 1936. Per sapere altresì se il ministero intenda intervenire per promuovere nel detto comune la costruzione del casamento scolastico, delle fognature e il riattamento della strada che dovrebbe congiungere l'abitato con la stazione ferroviaria, ove è stato sospeso perfino il servizio della corriera per l'impraticabilità della strada. L'interrogante chiede infine di sapere se il ministero intenda intervenire perché siano intrapresi rapidamente i lavori della strada Gesico-Mandas ». (5429).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Gesico per ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 22 milioni prevista per la costruzione di un edificio scolastico in quel capoluogo, sarà esaminata in concorso con le numerose altre domande dirette a conseguire gli stessi benefici in sede di formulazione dei prossimi programmi. Non risulta invece pervenuta alcuna domanda del comune stesso per ottenere il contributo nella spesa necessaria per la costruzione della fognatura. Qualora però una domanda in tali sensi dovesse pervenire, si esaminerà la possibilità di accoglierla, compatibilmente bene inteso con le necessità degli altri comuni richiedenti analoghi benefici. Il riattamento della strada che congiunge quell'abitato con la stazione ferroviaria è da far presente che secondo le disposizioni vigenti non si ha modo di disporre alcun intervento diretto di quest'amministrazione e neppure indiretto con l'ammissione ai benefici di cui alla legge succitata non trattandosi di nuova costruzione. La costruzione della strada di allacciamento di Gesico con Mandas si è disposto a suo tempo la istruttoria necessaria per stabilire l'ammissibilità o meno dell'opera di cui trattasi ai benefici previsti dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589. Trattandosi di strada che dovrebbe unire due centri abitati già collegati alla esistente rete stradale e che quindi non rivestirebbe i caratteri di strada comunale obbligatoria di cui alla legge 30 agosto 1868, n. 4623, non ricorrono gli estremi dell'ammissibilità ai benefici della legge di cui è parola ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

LOZZA, TORRETTA, SILIPO, NATTA, RAVERA CAMILLA, D'AGOSTINO E LA MARCA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non siano di avviso che le rivendicazioni avanzate dalla Associazione nazionale professori universitari

di ruolo debbano essere urgentemente accettate, nel vantaggio della categoria e della scuola italiana ». (5123).

RISPOSTA. — « Il Ministero della pubblica istruzione, già da tempo, ha ritenuto necessario portare la propria attenzione sulle condizioni dei professori universitari di ruolo allo scopo di adottare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio dello Stato, concreti provvedimenti che valgano a definire lo stato giuridico ed economico dei professori in modo rispondente alle necessità dell'alta cultura, nel preminente, superiore interesse della comunità nazionale. In relazione a tale necessità, pur nelle difficili condizioni generali della finanza statale, vennero attuati alcuni provvedimenti intesi a migliorare lo stato giuridico ed economico dei professori universitari. Con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355, sono stati abbreviati i periodi di permanenza dei professori nei gradi VI, V: fino all'emanazione di tale provvedimento il professore, trascorso il periodo triennale di straordinario (grado VII), veniva nominato ordinario, col grado VI, permanendo in tal grado otto anni, dopo di che veniva assegnato al V, in cui rimaneva sette anni, e quindi al IV. Con il ricordato provvedimento la permanenza nel grado VI è stata portata da 8 a 5 anni, e quella nel grado V da 7 a 4. Sono stati istituiti inoltre, 80 posti di grado III, che, con la legge di ratifica su ricordata, sono stati in effetti portati a circa 250 in quanto i professori già dispensati per motivi politici e razziali nonché i professori collocati fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 1947, 1° novembre 1948 e 1° novembre 1949 sono stati tutti assegnati al grado III in soprannumero. Successivamente, con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, si è ripristinata la indennità accademica, nella misura di lire 15.000 mensili per gli ordinari e di lire 10.000 mensili per gli straordinari.

« È stato, inoltre, predisposto un provvedimento con il quale viene corrisposto ai professori universitari un compenso per lavoro straordinario fissato nella misura forfetaria di numero 60 ore mensili, secondo le aliquote in atto stabilite per i dipendenti dello Stato. Tale provvedimento trovasi all'esame del Parlamento. Per venire ad una definitiva risoluzione della questione, questo Ministero, d'accordo con l'Associazione nazionale dei professori universitari (ANPUR) ha già prospettato al Ministero del tesoro un progetto di riforma dello stato giuridico dei professori

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

universitari, e viene così definito anche lo stato economico, muovendo dallo « sganciamento » degli stessi dall'ordinamento dei gradi gerarchici.

« In linea puramente subordinata, questo Ministero non ha mancato, tuttavia, di prospettarsi l'eventualità che il proposto nuovo provvedimento possa non esser definito con quell'urgente sollecitudine che la rilevanza e la gravità della questione ormai richiedono. E, pertanto, al solo scopo di rendere possibile la realizzazione immediata di misure che valgano a sollevare i professori dalle critiche condizioni nelle quali ora si trovano, questo Ministero (ferma mantenendo, comunque, la tesi dello « sganciamento dai gradi gerarchici ») ha ritenuto opportuno proporre altri provvedimenti, di carattere immediato e contingente. In particolare si sarebbe proposto, un adeguato aumento dell'indennità accademica che già in atto è corrisposta ai professori universitari a seguito del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003; il raddoppiamento dei posti di grado III previsti in numero di 80 dalla legge 19 maggio 1950, n. 355 e, infine, il collocamento fuori ruolo, con la permanenza in tale posizione senza limiti di età, dei professori i quali compiano il 70° anno di età. In relazione al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, nei proposti provvedimenti è previsto che alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dei provvedimenti medesimi sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate da provvedimenti legislativi di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'avviso che le commissioni esaminatrici dei concorsi magistrali debbano tener conto, ai fini della graduatoria, dei certificati di « approvazione » ottenuti nel concorso magistrale B-6, bandito nel 1947, e presentati solo in questi giorni per colpa da imputarsi ai provveditorati agli studi. Infatti i provveditorati agli studi a suo tempo avevano rese pubbliche solo le graduatorie delle « idonee » del B-6 ma non avevano esposti all'albo gli elenchi delle approvate ». (5517).

RISPOSTA. — « Per il computo del punteggio nel concorso magistrale indetto con ordinanza ministeriale 2720/57 del 12 agosto 1950, deve essere valutato il risultato conseguito nelle prove d'esame di concorsi per esami e

titoli indetti dai provveditori agli studi (naturalmente compreso anche il concorso B-6 indetto con ordinanza ministeriale 2720/50 dell'8 luglio 1947) dai comuni in regime di autonomia scolastica e dal governo regionale siciliano. Ma nessuna disposizione impone ai provveditori agli studi l'obbligo di pubblicare, oltre che le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei, anche l'elenco degli approvati. Il candidato interessato deve rendersi parte diligente e richiedere, ove lo creda, al provveditore di conoscere l'esito delle prove d'esame e farsi rilasciare, se approvato, il relativo certificato. Il concorso B-6, è stato portato a termine ormai da quasi tre anni e perciò gli interessati avevano avuto a disposizione tutto il tempo necessario per fare le loro istanze ed ottenere i documenti che potevano essere loro utili. Nessun addebito, può, perciò, essere messo in proposito ai provveditori agli studi ».

Il Ministro: SEGNI.

LOZZA E TORRETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quale stanziamento a favore della scuola è stato concesso sui fondi E.R.P. nell'anno scolastico 1950-51 e quale è stata la utilizzazione specifica ». (5576).

RISPOSTA. — « Il 2 giugno 1950 il Ministero del tesoro ordinò la sospensione degli acquisti E.R.P. in America per tutte le amministrazioni in seguito a difficoltà sopravvenute nel versamento della controvaluta italiana sul fondo-lire. Il Ministero della pubblica istruzione aveva inoltrato in America ordinazioni di apparecchi scientifici e macchine per dollari 3.316.451, pari a lire 2.072.781.931, al cambio medio di 625; nella somma sopradescritta non sono calcolate le spese (noli, dogana, varie), ammontanti al 16 per cento del valore in media. La somma è così ripartita:

a) istruzione superiore dollari 2 milioni 479.399,50 (lire 1.549.624.687);

b) istruzione tecnica dollari 601.999,33 (lire 376.249.581);

c) scuole d'arte e istituti artistici dollari 207.455,76 (lire 129.659.850);

d) istituto di patologia del libro dollari 27.596,50 (lire 17.247.812).

I contratti relativi, in numero di oltre 800, sono stati tutti firmati; l'85 per cento del materiale è pervenuto in Italia: il resto è in corso d'arrivo, secondo i termini di consegna fissati dai relativi contratti. Nell'anno finanziario 1950-51 il Ministero del tesoro ha con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

cesso l'acquisto di accessori e apparecchiature complementari di altre apparecchiature già pervenute od ordinate sull'E.R.P., che senza questi complementi non sarebbero in grado di funzionare utilmente ai fini per cui furono richieste, per una somma di dollari 900.000 (lire 562.500.000) oltre le spese. È in corso la precisazione e l'ordinazione di detto materiale scientifico. Il Ministero della pubblica istruzione in data 17 aprile ha richiesto ufficialmente al C.I.R. la ripresa integrale delle forniture ».

Il Ministro: GONELLA.

MAZZA, DE MEO, SEMERARO GABRIELE, SICA, CASERTA, NUMEROSO, D'AMBROSIO, LIGUORI, NOTARIANNI, TITOMANLIO VITTORIA, AMBRICO, SCIAUDONE, MAGLIETTA, LEONE, DE MARTINO FRANCESCO, CERABONA, GIANNINI OLGA e SANSONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere, in merito alla situazione creatasi circa l'approvvigionamento, i prezzi e l'impiego della banda stagnata:

a) quali sono i motivi che hanno ispirato il provvedimento prezzi numero 245, con il quale sono state richiamate in vigore due disposizioni del 1947, trascurando di considerare il provvedimento 26 marzo 1948, mai revocato e abrogato;

b) quali provvedimenti intenda adottare per i continui aumenti che le ferriere hanno apportato al prezzo della banda stagnata, la quale nel volgere di sei mesi ha avuto ben sei maggiorazioni che complessivamente raggiungono e superano il 55 per cento sul prezzo praticato nel primo semestre 1950.

« Poiché la questione del prezzo della banda stagnata coinvolge vaste attività economiche con vasto impiego di mano d'opera, che vanno dal campo agricolo a quello industriale, e si risolve in un forte aggravio del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti conservati, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministero dell'industria e commercio non riterrà opportuno inoltre limitare l'impiego della banda stagnata allo inscatolamento dei prodotti alimentari e soltanto di quelli fra essi che non possono altrimenti essere conservati ». (4465).

RISPOSTA. — « Sul punto *a)* si fa presente che i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento prezzi numero 245, sono quelli della progressiva ascesa dei prezzi dei prodotti siderurgici, la quale ha reso necessario il blocco generale. Per tale blocco

è stato prescelto il livello dei prezzi dell'ottobre 1947, che erano stati previsti per il solo settore delle quote preferenziali. Nel provvedimento non poteva essere ricordata la circolare 26 marzo 1948, n. 72, perché essa fissava il prezzo della banda stagnata, non per tutta la produzione, ma soltanto per una sua limitata parte, e cioè quella prodotta o da prodursi con stagno UNRRA. E poiché tale stagno fu oggetto di assegnazione soltanto per gli industriali conservieri, la disposizione veniva ad avere un carattere temporaneo e limitato e si riferiva ad una questione sorta fra conservieri e siderurgici.

« Per il punto *b)* si nota che il provvedimento numero 245, fissando come massimi i prezzi del 1947, è operante su un livello presso a poco corrispondente a quello attuale di mercato e si assicura che detto livello sarà difeso con i mezzi che le disposizioni attuali prevedono. L'eventuale limitazione di impieghi della banda stagnata a quei settori che presentino particolari necessità, la questione merita profonda ed attenta disamina, dovendosi inquadrare nel problema più vasto e complesso della disponibilità di tutte le materie prime scarse rispetto al fabbisogno per il mercato interno e per le probabili correnti d'esportazione.

« Comunque si assicura che la questione stessa è allo studio per la sua migliore possibile soluzione ».

Il Ministro: TOGNI.

MONTICELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se sia vero che il provvedimento relativo all'assistenza protetica ed ospedaliera dei mutilati per servizio non ha potuto essere approvato a causa della mancata copertura, per quanto fin dal luglio 1950 il ministro del tesoro si fosse impegnato di stanziare i fondi occorrenti per detta assistenza ». (5732).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha provveduto, a suo tempo, a prenotare, agli effetti della copertura, l'onere di lire 50.000.000 derivante dalla applicazione del provvedimento relativo all'assistenza protetica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi a causa di servizio per l'esercizio 1950-51, ed a stanziare al capitolo 453 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) del bilancio di questo Ministero, la somma di lire 100.000.000 per il finanziamento relativo all'esercizio 1951-52 del provvedimento medesimo. Alla copertura dell'onere di lire 50.000.000 per l'esercizio 1950-1951 è stato possibile provvedere soltanto con

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1954

le maggiori entrate accertate con il quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, testé approvato dal Consiglio dei ministri. Pertanto il provvedimento di cui trattasi, in ordine al quale questo Ministero ha già dato il definitivo nulla osta, potrà avere ulteriore corso, subordinatamente, peraltro, all'approvazione da parte delle Camere del provvedimento legislativo di variazioni al bilancio di cui sopra è cenno ».

Il Ministro: VANONI.

MORO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda concedere il titolo di abilitazione agli insegnanti che non possono più partecipare a concorsi per aver superato i limiti di età e che si iscrissero alle università prima della entrata in vigore del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 ». (5519).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante chiede, in sostanza, che le lauree conseguite da chi si iscrisse all'università prima della entrata in vigore del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, relativo all'ordinamento dell'istruzione superiore, ora preclusa — per superati limiti di età — l'ammissione ai concorsi a cattedra, sia riconosciuto il valore di abilitazione ai fini dell'insegnamento. Si informa che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dell'articolo 31 del regio decreto legislativo 25 settembre 1924, n. 1585, e dell'articolo 24, comma ultimo, del regio decreto legislativo 3 luglio 1930, n. 1176, raggruppate e coordinate nell'articolo 326 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, « Le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 abilitano all'esercizio professionale. Le lauree e i diplomi, conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, hanno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924. La laurea in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime e in scienze economiche, politiche e sociali, conferite sino a tutto l'anno accademico 1930-31, abilitano all'esercizio professionale, previo il biennio di pratica di cui

all'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 588.

« Allo stato della vigente legislazione non può essere attribuito valore di abilitazione alle lauree conseguite oltre i limiti di tempo sopra indicati da chi era iscritto all'università prima dell'entrata in vigore del citato regio decreto n. 2102. È da tener presente che, prescrivendo l'articolo 33 della Costituzione l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, una eventuale norma che modificasse il decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sarebbe del tutto anticostituzionale.

« Infine agli esami di abilitazione sono ammessi anche i candidati che abbiano superato il limite di età per l'ammissione ai concorsi ».

Il Ministro: GONELLA.

PETRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.*

— « In merito all'annunziata elaborazione di un piano per la sistemazione dei fiumi in tutta Italia, notizia che è stata accolta con grande sollievo dalle popolazioni che in questi ultimi anni sono state duramente danneggiate dal ripetersi di alluvioni e vivono sotto l'incubo di altri probabili disastri, che potranno essere evitati soltanto da una pronta, accurata e completa esecuzione delle opere caso per caso giudicate necessarie, per sapere:

1°) se il Governo farà seguire al predetto annuncio la più sollecita presentazione possibile al Parlamento del provvidenziale disegno di legge, il cui adeguato finanziamento dovrà essere considerato con priorità su molti altri investimenti;

2°) se, in riferimento al dichiarato proposito di affrontare per la prima volta in modo organico e completo uno dei problemi essenziali dell'economia agricola nazionale, il predetto disegno di legge conterrà norme per semplificare e sveltire ogni procedura amministrativa e di esecuzione;

3°) se, per quanto riguarda le zone comprese nel piano di sistemazione dei fiumi, saranno tenute presenti quelle della Valle del Sarno, del Vallo di Diana e della Costiera amalfitana, recentemente e ripetutamente colpite da alluvioni ». (4759).

RISPOSTA. — « Effettivamente il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente l'autorizzazione della spesa di lire 100 miliardi per la sistemazione dei fiumi e di torrenti al fine di evitare il ripetersi dei danni causati dalle piene. Detto schema di disegno di legge è stato già inviato al Ministero del tesoro per la

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

prescritta adesione, dopo di che potrà avere il suo ulteriore corso per essere poi presentato, non appena perfezionato, all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda la richiesta al punto due dell'interrogazione, si fa rilevare che il disegno di legge non contiene specifiche norme semplificative delle procedure amministrative e di esecuzione da seguire, norme che non si ritengono necessarie. Per evitare infatti ritardi ed inconvenienti verrà rettamente impostato il programma degli interventi e verranno bene e compiutamente studiati i progetti ed i preventivi. Con la spesa di cui trattasi si intende di provvedere in primo luogo alla sistemazione dei corsi d'acqua che rivestono carattere di maggiore importanza, anche dal punto di vista degli interessi nazionali; si terrà conto, però, anche dei corsi d'acqua minori, secondo un programma che questo Ministero predisporrà sulla base delle segnalazioni che già pervengono.

« Si assicura infine che la segnalazione dell'onorevole interrogante, circa le necessità delle zone della Valle del Sarno, del Vallo di Diana e della Costiera amalfitana, sarà tenuta nella debita considerazione ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore della categoria degli insegnanti fuori ruolo, i quali dopo aver prestato servizio alle dipendenze dello Stato per decenni non hanno alcun diritto alla pensione una volta raggiunti i limiti di età ». (5672).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha da tempo predisposto uno schema di disegno di legge relativo allo stato giuridico ed economico dei professori non di ruolo. Com'è noto, infatti, lo stato giuridico ed economico dei professori non di ruolo, disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, non è applicabile al personale insegnante. Il predetto schema di disegno di legge è stato sottoposto al Consiglio dei ministri, che lo esaminerà al più presto ».

Il Ministro: GONELLA.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere, in relazione alla non uniforme applicazione della legge, come intenda regolarsi il ministero in ordine al giuramento dei professori della scuola media ». (4140).

RISPOSTA. — « Sono state impartite le necessarie disposizioni affinché i professori delle scuole medie, che non l'abbiano già fatto, prestino immediatamente il giuramento prescritto dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478, e dall'articolo 54 della Costituzione ».

Il Ministro: SEGNI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — « Per sapere se non ritengano rispondente ad inderogabili esigenze di umana equità impartire concordi tempestive disposizioni alle dipendenti amministrazioni perché, a seguito delle imminenti assegnazioni di bidelli vincitori del concorso 1947 per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, attualmente in servizio quali supplenti in istituti di istruzione professionale, vadano ad occupare i posti che si renderanno disponibili in questi ultimi, i bidelli supplenti attualmente in servizio nei cennati istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, che altrimenti, dovendo essere licenziati, verrebbero a trovarsi sul lastrico ». (5493).

RISPOSTA. — « Il Ministero della pubblica istruzione condivide pienamente le preoccupazioni circa la sorte dei bidelli supplenti negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale che si vedrebbero licenziati a seguito dell'assegnazione di bidelli di ruolo in quegli istituti ed ha perciò ritenuto opportuno richiamare con la circolare di cui si unisce copia, l'attenzione dei provveditori agli studi sulla opportunità di adoperarsi per procurare ad essi un'altra sistemazione. Il Ministero dell'interno, dal canto suo, ha fatto presente che la questione sollevata, che si è posta anche lo scrivente, non è di facile soluzione, in quanto la nomina del personale subalterno nelle scuole amministrate dai comuni o dalle provincie, è regolata dalle disposizioni di legge vigenti per questi enti, in base alle quali è stabilito il divieto di assunzione di nuovo personale non di ruolo, dovendosi provvedere alle varie esigenze di servizio con il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli enti locali stessi ».

ALLEGATO ALLA RISPOSTA.

« Roma, 23 luglio 1951. — Repubblica Italiana. — Ministero della pubblica istruzione. — Gabinetto. — Protocollo n. 175176. — Ai Provveditori agli studi. — Oggetto: Sistemazione del personale di servizio non di ruolo licenziato in seguito all'assunzione dei vinci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

tori del concorso a n. 1330 posti di bidelli nelle scuole medie e nei licei classici.

« Questo Ministero è preoccupato per le difficoltà che incontrano nel trovare una nuova sistemazione i bidelli supplenti i quali, non essendo nelle condizioni prescritte per essere inquadrati nel ruolo transitorio ed essendo per giunta in soprannumero, dovrebbero essere licenziati a seguito dell'assunzione in ruolo dei vincitori del recente concorso a posti di bidello. Questo Ministero considera pertanto che le signorie vostre, le quali condividono indubbiamente tale preoccupazione, assistano con umana comprensione il personale da licenziare, mettendo in opera tutto l'impegno possibile per procurare ad essi altra sistemazione. E poiché, come è noto, molti bidelli supplenti delle scuole elementari, delle scuole di avviamento professionale, degli istituti magistrali e dei licei scientifici e degli istituti tecnici — i quali sono retribuiti sul bilancio delle amministrazioni comunali e provinciali, o, per alcuni istituti tecnici, dalla relativa amministrazione autonoma — lasciano il loro posto per occupare quello nei licei classici e nelle scuole medie — con retribuzione a carico del bilancio dello Stato — sarebbe giusto che i bidelli supplenti di questi ultimi istituti, che dovrebbero essere licenziati, passassero ad occupare il posto lasciato vuoto dai vincitori del recente concorso.

« Le signorie vostre pertanto prendere i necessari accordi con i capi delle amministrazioni locali sopracitate e con i presidenti delle amministrazioni autonome interessate perché venga di volta in volta esaminata benevolmente la possibilità di riassumere alle proprie dipendenze il personale supplente di cui trattasi e che non ha potuto essere diversamente sistemato. Nello stesso tempo le signorie vostre vorranno dare istruzioni ai capi d'istituto, perché qualora, col prossimo anno scolastico, si renda possibile in qualche liceo classico o scuola media l'assunzione di bidelli supplenti, si dia la precedenza al personale licenziato.

« Si gradirà un cortese cenno di assicurazione ».

Il Ministro della pubblica istruzione: GONELLA.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali sono i motivi della mancata assegnazione delle case ai lavoratori del comune di Capo d'Orlando (Messina), tenuto presente che gli stabili sono stati ultimati da oltre 8 mesi, che la commissione prevista dal-

la legge si è riunita fin dal gennaio 1951 e che la stessa, inoltre, si è anche pronunciata da circa 2 mesi sui ricorsi presentati per lo scopo ». (5523).

RISPOSTA. — « La questione rientra nella competenza di questa amministrazione, sotto la cui vigilanza, come è noto, si svolge l'attività della gestione Ina-Casa la quale attende appunto alla costruzione di alloggi per lavoratori. La pubblicazione del bando, relativo alle assegnazioni degli alloggi di cui trattasi nel comune di Capo d'Orlando (Messina), è avvenuta, da parte del competente ufficio del lavoro, in data 5 maggio 1951. L'operato delle commissioni preposte al vaglio delle domande non è sempre così rapido ed agevole come pur sarebbe desiderabile, stanti la mole e la frequente difficoltà degli accertamenti indispensabili. Si assicura, comunque che, tenuto anche conto dello stadio avanzato delle costruzioni, è stato provveduto a sollecitare la compilazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione degli alloggi agli aventi titolo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è esatta l'informazione secondo la quale i comuni distrutti dalla guerra in provincia di Aquila, limitrofi a quelli distrutti dagli stessi eventi nella provincia di Campobasso, sarebbero esenti dal pagamento dell'imposta fondiaria e da quella di ricchezza mobile, se è vero, altresì, che negli stessi comuni gli inquilini delle case popolari godono dell'esonero del pagamento di pigione; e se, pertanto, ammessa la fondatezza dell'informazione, non ritenga grave ed inesplicabile il fatto di così enorme ingiustizia ai danni dei centri distrutti della provincia di Campobasso, per i quali vane sono riuscite tutte le invocazioni delle autorità competenti, intese ad ottenere per le proprie popolazioni sinistrate gli stessi benefici ». (5299).

RISPOSTA. — « L'informazione riferita, secondo la quale i comuni della provincia de L'Aquila godrebbero, ai fini tributari, di un trattamento di favore, non corrisponde al vero. Col 1° gennaio 1950, tutti i comuni danneggiati dalla guerra sono rientrati nella normalità tributaria e nessuna agevolazione fiscale a carattere generale è stata più concessa, a far tempo da tale data, a favore dei possessori di redditi immobiliari e mobiliari dei predetti comuni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

Quanto al periodo antecedente si reputa opportuno precisare che hanno beneficiato, tra l'altro, di agevolazioni tributarie a carattere generale (in rapporto ai danni subiti, come dagli accertamenti tecnici all'uopo disposti) i comuni di Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone e Villetta Barrea della provincia de L'Aquila ed i comuni di Capracotta, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno (per la sola frazione di Scapoli), Conca Casale, Filignano, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pescopennataro, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellano e Venafro della provincia di Campobasso.

« Per le case popolari in provincia de L'Aquila si comunica che sia il Ministero dei lavori pubblici sia l'Istituto autonomo per le case popolari de L'Aquila hanno esplicitamente escluso che gli inquilini di tali alloggi godano dell'esonero dal pagamento della pigione ».

Il Ministro: VANONI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, nel programma di sistemazione definitiva della strada statale n. 85, non siano previsti lavori di radicale trasformazione in Venafro, centro di tutte le comunicazioni automobilistiche dell'Abruzzo e del Molise per Roma e per Napoli, dove, in difetto di un piazzale minimo indispensabile, si assiste quotidianamente al confuso e pericoloso ingorgo di automezzi, costretti, per di più, a sostare proprio sulla strada statale e precisamente al bivio cieco dell'ingresso dell'abitato, con evidente disturbo del traffico e con grave rischio per i viaggiatori stessi e per i rispettivi automezzi ». (5564).

RISPOSTA. — « La opportunità di eliminare con una variante il tratto di strada statale che attraversa l'abitato di Venafro è stata presa in esame. Infatti i lavori di trasformazione della strada statale n. 85 in corrispondenza dell'abitato di Venafro sono previsti in un programma di lavori di carattere generale che riguarda tutti i miglioramenti da apportare alle strade statali. Tale programma potrà essere realizzato, secondo i gradi di urgenza in cui sono classificati i singoli lavori. E sotto tale aspetto il miglioramento dell'attraversamento dell'abitato di Venafro con la strada statale n. 85 (per realizzare il quale occorrerebbe la costruzione di una variante esterna) non è quello più urgente, in quanto si ritiene sia più ur-

gente procedere prima alla depolverizzazione delle strade. Nell'Abruzzo e nel Molise vi è ancora molto da fare in tale senso e vi si provvederà con vari progetti che avranno rapida esecuzione quando potrà avere applicazione la legge ancora in corso di approvazione per la concessione di un contributo straordinario all'Anas allo scopo di eseguire i lavori di sistemazione generale, rettifica e depolverizzazione di strade statali, dell'Italia meridionale ed insulare.

« In particolare, si precisa che la eliminazione dell'attraversamento dell'abitato di Venafro potrebbe realizzarsi con una variante di entità modesta che interesserebbe solo la parte più angusta della attuale traversa oppure con una soluzione più radicale — di costo molto più elevato — che eliminerebbe completamente l'attraversamento dell'abitato. Al riguardo ogni decisione è rinviata a quando il problema sarà preso in esame per definirlo e per eseguire le opere in relazione anche a quelle che saranno per essere allora le possibilità di bilancio e finanziarie in genere dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — « Per conoscere se non credano opportuno, moralmente ed economicamente, procedere all'emanazione di norme di carattere generale e di applicazione nazionale, per le quali nelle zone agricole colpite nella produzione dall'avversità degli elementi naturali ed atmosferici (alluvioni, grandinate, ecc.) gli agricoltori vengano esentati dalla corresponsione delle imposte, tasse, redditi agrari, contributi unificati ecc., tenendo presente che, distrutti i raccolti che costituiscono la ricompensa del lavoro, il rimborso delle spese e il reddito del capitale del coltivatore e lavoratore, non vi è più l'oggetto e il motivo della tassazione ». (5527).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale comunica che, data la particolare natura dei contributi unificati in agricoltura, i quali non gravano sul reddito dell'azienda, ma sulla mano d'opera richiesta dai terreni, un provvedimento di carattere generale che esenti gli agricoltori i cui raccolti vanno distrutti a seguito di avversità climatiche, non può essere adottato in quanto, essendovi stata assunzione di mano d'opera, i lavoratori hanno acquisito il diritto all'iscri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

zione negli elenchi anagrafici e, di conseguenza, al godimento delle prestazioni.

« Quando, però, le avversità climateriche di cui si tratta, determinano anche una minore o la mancata assunzione di mano d'opera, la situazione dei comuni o delle zone danneggiate può essere presa in esame dalla commissione provinciale di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 24 settembre 1940, n. 1949, che è l'organo preposto alla determinazione delle giornate di lavoro occorrenti per ogni ettaro delle singole colture, per il bestiame e per le altre attività agrarie; essa può ridurre i coefficienti già vigenti decurtandoli di quel numero di giornate di lavoro afferenti le operazioni colturali che le avversità atmosferiche hanno impedito di effettuare, o determinando addirittura la esenzione dal pagamento dei contributi, qualora non vi sia stata alcuna assunzione di mano d'opera. Da quanto sopra esposto deriva che la questione si pone soltanto per le province nelle quali i contributi agricoli unificati vengono applicati sulla mano d'opera presuntivamente assorbita, perché laddove vige il sistema dell'effettivo impiego, l'onere contributivo viene commisurato alla entità della mano d'opera realmente assunta e, quindi, nei casi di minore assorbimento di mano d'opera, in dipendenza di avversità climateriche, i contributi unificati vengono ad essere automaticamente adeguati alle giornate di assunzione di lavoro.

« Per quanto, invece, rientra nella competenza del Ministero delle finanze, si fa osservare che, in base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente intendenza di finanza di apposita domanda. Occorre, però, tenere presente che i danni provenienti da infortuni atmosferici vengono considerati, di regola, nella formazione della tariffa d'estimo e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato

articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, numero 1572, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto. Infatti, giusta l'articolo 112 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione di detto testo unico, la quantità dei prodotti si espone al netto degli infortuni ordinari, e cioè, tra l'altro, dei danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, borsa, siccità e simili). Per altro qualora i danni in questione rivestano carattere duraturo ed abbiano perciò determinato, eventualmente, la perenzione totale o parziale della loro potenza produttiva oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minore reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, più volte citato.

« Quanto all'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, qualora ne ricorrano gli estremi, potranno presentare domanda di rettifica in diminuzione nei modi e termini di legge.

« Si precisa, inoltre, che nel disegno di legge concernente le norme sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1949, con gli articoli 13 e 14 erano state proposte agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici ed atmosferici. Con tali norme, infatti, si sarebbe reso possibile, la revisione dei redditi mobiliari posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe avuto efficacia anche per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari. Però, in sede di esame del provvedimento in parola (convertito poi nella legge 11 gennaio 1951, n. 25) alla V Commissione senatoriale sembrò più opportuno — d'intesa con lo scrivente — di stralciare gli articoli 13 e 14 allo scopo di far trovare posto a queste norme in disposizioni di carattere generale per gli infortuni predetti. Al riguardo è stato già predisposto il relativo schema di disegno di legge che sarà presentato al più presto all'esame del Consiglio dei ministri ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.